

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XII</sup>  
<sub>N. 1</sub>

**MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE**

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1959

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREOTTI)

(SENATO N. 344; CAMERA N. 1094)

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE II)

*il 15 aprile 1959*

E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE IV)

*il 18 giugno 1959*

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

Mi è stata presentata per la promulgazione, la legge concernente « Adegua-  
mento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della car-  
riera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena »,  
approvata, in sede deliberante, il 15 aprile 1959 dalla II Commissione perma-  
nente (Giustizia ed Autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica e  
dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei Deputati, in sede  
legislativa, il 18 giugno 1959.

L'articolo unico di tale legge provvede ad aumentare, a decorrere dal 1° luglio  
1959, l'indennità di servizio penitenziario per i funzionari della carriera direttiva  
dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. Sembra che la legge,  
così come è formulata, non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo  
81 della Costituzione, in quanto, pur autorizzando una maggiore spesa a carico  
del bilancio in corso di approvazione, non indica i mezzi per farvi fronte.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deli-  
berazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

*Roma, 14 luglio 1959.*

GRONCHI

GONELLA.

**DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLE CAMERE**

## ARTICOLO UNICO.

L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° luglio 1959:

		Celibi	Coniugati
		—	—
Ispettore generale	L.	156.000	228.000
Direttore capo . . .	»	144.000	216.000
Direttore superiore	»	132.000	204.000
Direttore . . . .	»	120.000	192.000
Vice direttore . .	»	102.000	180.000
Vice direttore ag- giunto . . . .	»	84.000	168.000